

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 12

RISOLUZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

*d’iniziativa dei senatori SACCONI, BERGER, CATALFO, Mario FERRARA,
GATTI, ICHINO e MUSSOLINI*

approvata il 6 novembre 2013

*ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame
dell’affare assegnato sulla disciplina in materia di liquidazione del trattamento
pensionistico delle lavoratrici prevista dall’articolo 24, comma 14, del decreto-legge
n. 201 del 2011, come interpretato dalla circolare INPS n. 35 del 2012*

La Commissione,

premessò che:

il comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, (cosiddetta riforma Maroni) ha confermato, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità – in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni o di un'età pari o superiore a 57 anni, per le lavoratrici dipendenti, e a 58, per le autonome – nei confronti di quelle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del metodo contributivo;

l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosiddetto «decreto salva-Italia», ha previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo continuano ad applicarsi, tra l'altro, alle lavoratrici contemplate dal sopracitato articolo 1 della cosiddetta riforma Maroni;

l'INPS, con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, ha interpretato la disposizione del citato articolo 24 nel senso che le lavoratrici possono esercitare l'opzione in esame, a condizione che il termine del 31 dicembre 2015 venga computato facendo riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico e non alla semplice maturazione dei requisiti; la disposizione in esame è stata interpretata come una deroga al regime generale introdotto dalla riforma pensionistica, in modo restrittivo e nell'ottica di un principio della minor spesa e del risparmio;

osservato che il citato decreto-legge n. 201 del 2011 non novella il comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 e che pertanto le disposizioni in esso contenute rimangono valide, non costituiscono una deroga al nuovo regime pensionistico ed eventualmente è da considerare illegittima l'introduzione della decorrenza temporale;

reputa il contenuto della circolare n. 35 nella parte concernente le lavoratrici in regime sperimentale *contra legem*;

ricordato che, anche nel corso di un'audizione lo scorso 6 novembre 2012, l'allora Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero, di fronte alla Commissione lavoro del Senato, rispondendo ad alcuni quesiti sull'interpretazione contenuta nella circolare n. 35, aveva espresso dubbi in merito ai contenuti della circolare medesima, impegnandosi ad approfondire la questione presso i competenti uffici dell'INPS;

impegna il Governo:

a sollecitare l'INPS, anche allo scopo di evitare contenziosi già avviati e futuri, a rivedere il punto 7.2 della circolare n. 35 concernente la liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici in regime sperimentale, nel senso che per tali lavoratrici non devono essere applicate la finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico né le aspettative di vita, ma resta valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, come peraltro chiaramente definito nella citata disposizione di cui all'articolo 24, comma 14.

